



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

Prot. 1007/18/fcf/fta

Roma, 30 luglio 2018

Gentile
Dott.ssa Rosanna Ugenti
Direttore Generale
Direzione generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - Roma
mail: segreteria.dgrups@sanita.it
PEC: dgrups@postacert.sanita.it

e.p.c.

Gentile
Dott.ssa Cristina Rinaldi
Direttore
Ufficio 5 - Disciplina delle professioni sanitarie
mail: c.rinaldi@sanita.it

OGGETTO: *incompatibilità tra le cariche di Consigliere dell'Ordine Territoriale, carica di Componente del Collegio dei Revisori dell'Ordine Territoriale, carica di Componente del Consiglio di Disciplina.*

In relazione all'oggetto la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

premessso

che l'art. 3 comma 1 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini dei Chimici, adottato a norma dell'art. 8 comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 dall'allora Consiglio Nazionale dei Chimici e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 13 gennaio 2013, prevede: " 1.La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo dei Consigli territoriali dell'Ordine dei Chimici e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale."

Che l'art. 5 comma 1 del Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018, recante "Ordinamento della professione di Chimico e Fisico", adottato ai sensi della Legge 3 del 11 gennaio 2018 e pubblicato in G.U. il 05 giugno 2018, prevede "Fino all'adozione, da parte del Ministero della salute, dei regolamenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, disciplinanti le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, i procedimenti disciplinari sono trattati ed istruiti dai Consigli di Disciplina in carica presso gli Ordini dei Chimici alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3."

CHIEDE

espresso e formale parere sulla persistenza delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini dei Chimici, adottato a norma dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 dall'allora Consiglio Nazionale dei



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

Chimici e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 13 gennaio 2013, fino all'adozione, da parte del Ministero della salute, dei regolamenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, disciplinanti le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi